



Bruxelles, 2.9.2020
C(2020) 6160 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 2.9.2020

che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Valle d'Aosta, Italia, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7885, dell'11 novembre 2015

CCI 2014IT06RDRP013

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 2.9.2020

che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Valle d'Aosta, Italia, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7885, dell'11 novembre 2015

CCI 2014IT06RDRP013

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il programma di sviluppo rurale della Valle d'Aosta ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo di programmazione 2014-2020 è stato approvato con decisione di esecuzione C(2015) 7885 della Commissione, dell'11 novembre 2015, e modificato da ultimo con decisione di esecuzione C(2020) 3457 della Commissione, del 20 maggio 2020.
- (2) Il 5 agosto 2020 l'Italia ha presentato alla Commissione una richiesta di approvazione di una modifica del programma di sviluppo rurale della Valle d'Aosta a norma dell'articolo 11, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013.
- (3) Conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013², la Commissione ha valutato la richiesta di modifica del programma di sviluppo rurale e non ha formulato osservazioni.
- (4) Le autorità italiane competenti hanno debitamente sostanziano e motivato la richiesta di modifica a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione³.

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

² Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

³ Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul

- (5) La Commissione ha concluso che la proposta di modifica del programma di sviluppo rurale è conforme al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento (UE) n. 1305/2013.
- (6) È pertanto opportuno approvare la modifica del programma di sviluppo rurale.
- (7) L'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 stabilisce che il numero massimo di modifiche di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo e secondo comma, non si applica qualora debbano essere adottate misure di emergenza dovute alle condizioni specifiche elencate alla medesima lettera. Se una modifica del programma di sviluppo rurale è in risposta alla crisi da COVID-19, tale norma si applica se la proposta di modifica del programma di sviluppo rurale è presentata alla Commissione entro il 30 giugno 2021. La presente richiesta di modifica è in risposta alla crisi da COVID-19 e soddisfa le condizioni previste.
- (8) La presente decisione non riguarda gli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 dello stesso, nei casi in cui l'aiuto di Stato non sia ancora stato approvato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la modifica del programma di sviluppo rurale della Valle d'Aosta, Italia, trasmessa alla Commissione in versione definitiva il 5 agosto 2020.

Articolo 2

La parte I dell'allegato della decisione di esecuzione C(2015) 7885, dell'11 novembre 2015, è sostituita dall'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica del programma lo è a decorrere dal 5 agosto 2020.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2.9.2020

Per la Commissione
Wolfgang BURTSCHER
Direttore generale
Direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale

